



REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA PER I CORSI DI LAUREA, CORSI DI LAUREA MAGISTRALE E CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO A.A. 2024/2025

(Emanato con Decreto Rettorale n. 322/2024 del 4 giugno 2024)

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce la modalità per la determinazione della contribuzione studentesca per i corsi di laurea, corsi di laurea magistrale e corsi di laurea magistrale a ciclo unico per l'anno accademico 2024/2025.
2. Le studentesse e gli studenti che intendono usufruire dei servizi erogati dall'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo devono essere in regola con il pagamento della contribuzione studentesca.
3. Le studentesse e gli studenti non in regola con il pagamento delle tasse universitarie non possono effettuare alcun atto di carriera (iscrizione agli appelli, trasferimento presso altro Ateneo o altro corso di laurea, ammissione all'esame di laurea, ecc.), né possono ottenere certificati.

Art. 2 - Contribuzione studentesca

1. Le studentesse e gli studenti dei corsi di Laurea, dei corsi di Laurea Magistrale e dei corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante la corresponsione all'Università di un "contributo onnicomprensivo annuale".
2. Oltre al contributo onnicomprensivo annuale, tutte le studentesse e tutti gli studenti sono tenuti al pagamento degli importi relativi all'imposta di bollo e alla tassa regionale per il diritto allo studio, di cui all'articolo 3, commi da 20 a 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fatte salve eventuali esenzioni previste dalla normativa vigente.
3. Sono inoltre previsti contributi per servizi prestati su richiesta delle studentesse e degli studenti per esigenze individuali.

Art. 3 - Importo del contributo onnicomprensivo annuale

1. Per l'anno accademico 2024/2025 l'importo del contributo onnicomprensivo annuale viene definito sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente per il diritto allo studio universitario (ISEE Università), come riportato nell'Allegato 1.



Art. 4 - Esoneri e contribuzione agevolata ai sensi della legge n. 232/2016

1. Le studentesse e gli studenti che nell'a.a. 2024/2025:
 - appartengono a un nucleo familiare con Indicatore della situazione economica equivalente per il diritto allo studio universitario (ISEE Università), valido fino al 31 dicembre 2024, inferiore o uguale a 30.000,00 euro;
 - si iscrivono ad un anno di corso inferiore o uguale a quello previsto per la durata normale del corso di studio, aumentato di uno;
 - abbiano conseguito dall'11 agosto 2023 al 10 agosto 2024 i crediti formativi universitari (CFU) riportati di seguito:

Anno di iscrizione nell'a.a. 2024/2025	CFU
Primo	-
Secondo	10
Successivo al secondo	25

sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuali.

2. Le studentesse e gli studenti che nell'a.a. 2024/2025:
 - appartengono a un nucleo familiare con Indicatore della situazione economica equivalente per il diritto allo studio universitario (ISEE Università), valido fino al 31 dicembre 2024, inferiore o uguale a 30.000,00 euro;
 - si iscrivono ad un anno di corso **successivo al primo anno fuori corso**;
 - abbiano conseguito dall'11 agosto 2023 al 10 agosto 2024 almeno 25 crediti formativi universitari (CFU);

sono soggetti al pagamento di un contributo onnicomprensivo annuale pari a 200,00 euro.

Alle studentesse e gli studenti che si iscrivono a seguito di trasferimento in ingresso, passaggio di corso, rinuncia agli studi o nuova iscrizione con abbreviazione di carriera, successiva a rinuncia agli studi o a conseguimento di altro titolo universitario si applicano le agevolazioni previste solo se le attività precedentemente sostenute ricadono nel periodo previsto dall'art. 4 e vengono riconosciute per un anno di corso precedente o uguale a quello di ammissione.



Art. 5 – Iscrizione a tempo parziale

1. Il contributo onnicomprensivo annuale, determinato secondo le modalità previste dall'art. 3, è ridotto nella misura del 50% in caso di iscrizione a tempo parziale.
2. Alle studentesse e agli studenti iscritti in regime di tempo parziale non si applicano gli esoneri e le agevolazioni previste all'art. 4.

Art. 6 - Termini e modalità di richiesta della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per usufruire delle fasce di contribuzione ridotta e della contribuzione agevolata ai sensi della legge n. 232/2016

1. Per usufruire delle agevolazioni contributive per l'a.a. 2024/2025, di cui agli articoli 3 e 4, le studentesse e gli studenti devono:
 - a. aver richiesto la DSU per le prestazioni per il diritto allo studio universitario ad un CAF o direttamente all'INPS, con validità fino al 31 dicembre 2024;
 - b. autorizzare l'Ateneo alla consultazione della banca dati INPS per lo scarico della DSU utilizzando l'applicativo informatico disponibile nella pagina personale dello studente nel sito internet dell'Università entro la data di scadenza delle immatricolazioni, o delle iscrizioni agli anni successivi a quello di immatricolazione, indicate all'art. 12 e comunque entro il 31 dicembre 2024.

Ai fini dell'accesso ai benefici della contribuzione agevolata sarà considerato valido solo l'ISEE di tipo "Universitario" (ISEE Università).

2. La richiesta della DSU deve essere presentata **entro la data di scadenza delle immatricolazioni, o delle iscrizioni agli anni successivi a quello di immatricolazione**, indicate all'art. 12.
3. Le studentesse e gli studenti potranno presentare la DSU successivamente alle scadenze di cui al punto precedente e fino al 31 dicembre 2024, previo versamento di un diritto di mora di euro 150,00. Il diritto di mora sarà addebitato anche alle studentesse e agli studenti per i quali la DSU risulterà avere una data successiva a quella prevista al punto precedente.
4. Le studentesse e gli studenti che hanno presentato domanda per sostenere l'esame di laurea nella sessione straordinaria dell'a.a. 2023/2024, ma che non sono riusciti a concludere gli studi entro la medesima sessione di laurea, dovranno aver presentato la richiesta della DSU secondo le scadenze di cui sopra.
5. Le studentesse e gli studenti che non presentano la richiesta di DSU o che non rilasciano il consenso alla lettura della DSU entro i termini sopra indicati, sono inseriti nella fascia di contribuzione più elevata.
6. L'Università provvede a verificare direttamente tramite la banca dati INPS il valore ISEE Università al fine del calcolo della contribuzione studentesca previo consenso alla consultazione.



Art. 7 - Termini e modalità di richiesta per usufruire delle fasce di contribuzione ridotta e della contribuzione agevolata ai sensi della legge n. 232/2016 per le studentesse e gli studenti stranieri

1. Le studentesse e gli studenti non residenti in Italia oppure stranieri residenti in Italia, ma non autonomi, possono accedere alla contribuzione agevolata esclusivamente dietro presentazione alla Segreteria Studenti tramite ticket, entro i termini di cui all' art. 6 punti n. 2 e n. 3, di apposita istanza corredata dall'indicatore ISEE Università parificato.
2. Per le studentesse e gli studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri (specificati annualmente con decreto del Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca scientifica), la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall'università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con gli Atenei o da parte di enti italiani abilitati alle prestazioni di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione delle studentesse e delle studentesse e degli studenti stranieri nelle università italiane.
3. Le studentesse e gli studenti apolidi o rifugiati politici sono equiparati ai cittadini italiani e, ai fini della valutazione della condizione economica, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o Consolati, poiché si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia da autocertificare con le stesse modalità previste per le studentesse e gli studenti italiani. Lo status di apolide o rifugiato politico deve essere comprovato dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per le studentesse e gli studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno per i rifugiati politici.



Art. 8 - Esoneri ai sensi del D.Lgs. n. 68/2012 e altri esoneri

1. Sono esonerate/i totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale e della tassa regionale per il diritto allo studio le studentesse e gli studenti:

Requisiti	Agevolazione
beneficiari di borsa di studio concessa a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68	Esonero totale dalla contribuzione studentesca ad esclusione dell'imposta di bollo di € 16,00
idonee/i, ma non beneficiarie/i della borsa di studio concessa a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68	Esonero totale dalla contribuzione studentesca ad esclusione dell'imposta di bollo di € 16,00
straniere/i beneficiarie/i di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi	Esonero totale dalla contribuzione studentesca ad esclusione dell'imposta di bollo di € 16,00
in possesso di certificazione di disabilità (in base alla Legge 104/1992) o di invalidità civile (in base alla L. 102/2009 con percentuale uguale o superiore al 66%)	Esonero totale dalla contribuzione studentesca ad esclusione dell'imposta di bollo di € 16,00

2. Sono esonerate/i totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale le studentesse e gli studenti:

Requisiti	Agevolazione
figlie e figli di beneficiari della pensione di inabilità appartenenti allo stesso nucleo familiare (L. 118/1971)	Esonero totale dalla contribuzione studentesca ad esclusione della tassa regionale di € 140,00 e dall'imposta di bollo di € 16,00



che hanno conseguito il diploma di scuola superiore con votazione di 100 e lode che si iscrivono per la prima volta all'Università e che abbiano un ISEE Università pari o inferiore a € 70.000,00	Esonero totale dalla contribuzione studentesca per il primo anno ad esclusione della tassa regionale di € 140,00 e dall'imposta di bollo di € 16,00
che hanno conseguito il diploma di scuola superiore con votazione di 100 che si iscrivono per la prima volta all'Università e che abbiano un ISEE Università pari o inferiore a € 70.000,00	Esonero totale dalla contribuzione studentesca per il primo anno ad esclusione della tassa regionale di € 140,00 e dall'imposta di bollo di € 16,00
iscritti ai corsi di I e II ciclo che diventano genitori durante l'anno accademico (periodo dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo) e che abbiano un ISEE Università pari o inferiore a € 70.000,00	Esonero totale dalla contribuzione studentesca ad esclusione della tassa regionale di € 140,00 e dall'imposta di bollo di € 16,00
orfani del personale docente e tecnico amministrativo di Ateneo, in servizio al momento del decesso	Esonero totale dalla contribuzione studentesca ad esclusione della tassa regionale di € 140,00 e dall'imposta di bollo di € 16,00
primi classificati per ogni lingua al Campionato Nazionale delle Lingue per l'iscrizione al primo anno in uno dei corsi di studio offerti dall'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo	Esonero totale dalla contribuzione studentesca ad esclusione della tassa regionale di € 140,00 e dall'imposta di bollo di € 16,00

3. Sono esonerate/i parzialmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale le studentesse e gli studenti che presentano i requisiti indicati nella tabella seguente:

Requisiti	Agevolazione
invalidità compresa fra il 34% e il 65%	Pagamento dell'importo fisso corrispondente al primo scaglione per l'iscrizione ai corsi di laurea/laurea magistrale con riduzione di € 200,00



Studentesse e studenti tra loro sorelle e/o fratelli appartenenti allo stesso nucleo familiare	Riduzione del 5% del contributo onnicomprensivo annuale per contemporanea iscrizione in una o più università marchigiane
“PA 110 e lode”: personale appartenente al pubblico impiego per i corsi di studio di cui al protocollo d’intesa tra il ministro della Pubblica Amministrazione e l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo	Riduzione del 50% dell’importo massimo del contributo onnicomprensivo annuale
Personale dipendente di Ateneo (anche in pensione)	Pagamento dell’importo fisso corrispondente al primo scaglione per l’iscrizione ai corsi di laurea/laurea magistrale
Figlie e figli di dipendenti in servizio presso l’Ateneo	Riduzione del 10% del contributo onnicomprensivo annuale
Figlie e figli delle e degli iscritti all’Associazione ex Alumni dell’Università degli studi di Urbino	Riduzione del 5% del contributo onnicomprensivo annuale

4. Il Consiglio di Amministrazione può individuare eventuali ulteriori casi di esonero, o graduazione, del contributo onnicomprensivo annuale, per specifiche categorie di studenti, individuate in relazione alla carriera universitaria individuale o alla particolare situazione personale.
5. Gli esoneri previsti ai punti precedenti non sono cumulabili.

Art. 9 - Termini e modalità di presentazione della domanda di esonero ai sensi del D.Lgs. n. 68/2012 o di altri esoneri

1. Per usufruire degli esoneri e delle agevolazioni di cui all’articolo 8 le studentesse e gli studenti devono presentare, ogni anno, apposita domanda alle Segreterie Studenti del proprio corso di studio, corredata dalla documentazione attestante i requisiti richiesti.
2. La domanda deve essere presentata al momento dell’immatricolazione o dell’iscrizione agli anni successivi a quello di immatricolazione e comunque entro le scadenze indicate all’art. 12.
3. Sono esentati dalla presentazione annuale della domanda di agevolazione le studentesse e gli studenti beneficiari (o idonei) di borsa di studio concessa a norma dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e le studentesse e gli



studenti in situazione di disabilità permanente, adeguatamente certificata, che hanno già presentato domanda negli anni precedenti.

Art. 10 - Rateizzazione della contribuzione

1. Gli importi dovuti per la contribuzione studentesca sono ripartiti in quattro rate da versarsi entro le scadenze di seguito riportate:

Rata	Scadenza
I rata	all'atto dell'iscrizione/immatricolazione
II rata	4 dicembre 2024
III rata	18 marzo 2025
IV rata	29 aprile 2025

2. L'importo della I rata è di € 156,00 (di cui € 140,00 di tassa regionale per il diritto allo studio e € 16,00 di imposta di bollo); la I rata deve essere corrisposta all'atto dell'immatricolazione (o iscrizione ad anni successivi al primo) entro i termini di cui all'art. 12. Per i corsi ad accesso programmato la I rata va corrisposta nei termini indicati nei singoli bandi.
3. Gli importi della II, III e IV rata sono definiti sulla base del contributo annuale relativo al corso di studio di afferenza, all'anno accademico di iscrizione e all'ISEE Università, se presentato.
4. I versamenti effettuati oltre i termini indicati all'art. 12 saranno gravati di un'indennità di mora pari a € 40,00.

Art. 11 - Ripresa degli studi

1. Le studentesse e gli studenti sono esonerati totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi nel caso in cui intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici consecutivi, in cui non siano risultati iscritte/i e purché le carriere non siano state chiuse per decadenza. Per tale periodo verrà applicato un diritto fisso per ciascun anno accademico (vedi Art. 13 - Contributi particolari per servizi a domanda individuale).
2. Le tasse relative all'anno accademico di ripresa degli studi sono calcolate sulla base dell'ISEE Università presentato nei termini e con le modalità previste dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca.



Art. 12 – Scadenze

1. Per l'anno accademico 2024/2025 le immatricolazioni apriranno il 2 luglio 2024 e le iscrizioni agli anni successivi saranno possibili a partire dal 20 luglio 2024.
2. Le scadenze amministrative vengono indicate nella tabella seguente:

Tipologia di domanda	Termine	Termine ultimo (con pagamento del diritto di mora)
Presentazione domanda di immatricolazione e iscrizione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico <u>salvo disposizioni diverse previste dai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio;</u> <i>(viene considerata la data in cui viene effettuato il pagamento)</i>	14 ottobre 2024	31 marzo 2025
Presentazione domanda di iscrizione o pre-iscrizione ai corsi di laurea magistrale (durata biennale), <u>salvo disposizioni diverse previste dai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio</u> <i>(viene considerata la data in cui viene effettuato il pagamento)</i>	13 novembre 2024	31 marzo 2025
termini per il conseguimento del titolo necessario al perfezionamento delle iscrizioni ai corsi di laurea magistrale (durata biennale) per le studentesse e gli studenti già pre-iscritti	SESSIONE STRAORDINARIA 2023/2024	-----
presentazione domanda di trasferimento in ingresso a corsi di laurea e a corsi di laurea magistrale a ciclo unico	14 ottobre 2024	31 marzo 2025
presentazione domanda di trasferimento in ingresso a corsi di laurea magistrale	13 novembre 2024	31 marzo 2025



presentazione domanda di trasferimento ad altro ateneo (congedo) studenti iscritti a corsi di laurea o a corsi di laurea magistrale a ciclo unico (se presentata oltre il termine di scadenza lo studente è tenuto al versamento della contribuzione studentesca prevista per l'anno accademico 2024/2025)	14 ottobre 2024	31 marzo 2025
presentazione domanda di trasferimento ad altro ateneo (congedo), corredate dalla relativa documentazione – studenti iscritti a corsi di laurea magistrale (se presentata oltre il termine di scadenza lo studente è tenuto al versamento della contribuzione studentesca prevista per l'anno accademico 2024/2025)	13 novembre 2024	31 marzo 2025
presentazione domanda di passaggio di corso studenti iscritti a corsi di laurea o a corsi di laurea magistrale a ciclo unico	14 ottobre 2024	31 marzo 2025
presentazione delle domande di passaggio di corso studenti iscritti a corsi di laurea magistrale	13 novembre 2024	31 marzo 2025

Art. 13 - Contributi particolari per servizi a domanda individuale

CONTRIBUTI PARTICOLARI DI SEGRETERIA	CONTRIBUTI	IMPOSTA DI BOLLO	IMPORTO TOTALE
Studenti Universitari			
Pagamenti effettuati oltre le scadenze fissate dall'Ateneo	40,00	-	40,00
Richiesta DSU presentata oltre le scadenze previste per l'iscrizione ai corsi di studio	150,00	-	150,00



Passaggio di corso di laurea	36,00	16,00	52,00
Trasferimento da altri Atenei	36,00	16,00	52,00
Trasferimento ad altri Atenei	234,00	16,00	250,00
Rinuncia agli studi	-	16,00	16,00
Esame di laurea	-	16,00	16,00
Pergamena di laurea	-	16,00	16,00
Duplicato pergamena di laurea	100,00	32,00	132,00
Nuova pergamena per cambio anagrafico di genere	-	32,00	32,00
Riconoscimento attività formative con ricostruzione carriera a seguito di rinuncia, decadenza, nuova iscrizione, superamento corsi singoli (eccetto attività di tirocinio, seminari, certificazioni linguistiche e informatiche)	100,00	16,00	116,00
Riconoscimento di attività di tirocinio, seminari, certificazioni linguistiche e informatiche	36,00	16,00	52,00
Contributo di concorso (il contributo non è dovuto qualora la selezione sia effettuata tramite TOLC CISIA; si vedano i singoli bandi dei corsi a numero programmato)	30,00	-	30,00



Diritto fisso di ripresa degli studi (a.a. 2023/2024 a partire dal 31 marzo 2025) (Da applicare dopo almeno 2 anni di interruzione degli studi)	104,00	16,00	120,00
Tassa di sospensione degli studi (per ogni anno di sospensione)	104,00	16,00	120,00
Iscrizione a singole attività formative			
Singola attività formativa (prima attività)	156,00	16,00	172,00
Singole attività formative (ulteriori attività)	156,00	-	156,00

Art. 14 – Rimborsi

1. E' possibile chiedere il rimborso della contribuzione studentesca erroneamente versata, in caso di mancato perfezionamento dell'iscrizione, purché la domanda di rimborso venga presentata entro e non oltre il 30 aprile 2025.
2. La rinuncia agli studi non dà diritto al rimborso delle quote delle tasse e della contribuzione studentesca già versate.
3. I rimborsi verranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario sull'Iban di un conto corrente intestato o cointestato allo studente.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo saranno trattati ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) e del Codice di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196 e successive modificazioni), per soli fini istituzionali.

L'informativa completa è disponibile nel sito di ateneo: <https://www.uniurb.it/ateneo/utilita/privacy/informative>.

Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. Per questioni relative al trattamento dei dati personali e per esercitare i relativi diritti è possibile scrivere al Responsabile Protezione dei dati al seguente indirizzo e-mail: rpd@uniurb.it e PEC: rpd@uniurb.legalmail.it



Art. 16 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non definito nel presente regolamento si applica la normativa nel tempo vigente in materia.

ALLEGATO n. 1

a) Scaglioni di contribuzione studentesca

Scaglione	1 [^]	2 [^]	3 [^]	4 [^]
Importo I.S.E.E.U. (euro)	Fino a 18.500,00	da 18.500,01 a 30.000,00	da 30.000,01 a 70.000,00	Superiore a 70.000,01 oppure ISEE Università non presentato



b) Il contributo onnicomprensivo annuale è calcolato con le seguenti modalità ed è comprensivo dell'imposta di bollo di 16 euro e della tassa regionale per il diritto allo studio di 140 euro. Il contributo è calcolato mediante la seguente formula: $(m \times \text{ISEEu}) + q$. I valori dei coefficienti m e q sono di seguito indicati

Studentesse e studenti iscritti in corso o al primo anno fuori corso

ISEEU	Importo tasse		
	Dipartimento di Studi Umanistici, Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici Internazionali, Dipartimento di Economia, Società, Politica, Dipartimento di Giurisprudenza	Dipartimento di Scienze Biomolecolari, Dipartimento di Scienze Pure e Applicate	Conservazione e Restauro* <u>SOLO STUDENTI IN CORSO</u>
$\leq \text{€ } 18.500,00$	€ 753,00 (importo fisso)	€ 888,00 (importo fisso)	€ 2.138,00 (importo fisso)
da € 18.500,01 a € 30.000,00	$m_1=0,042608733$	$m_1=0,042782646$	$m_1=0,116043579$
	$q_1=260$	$q_1=393$	$q_1=1773$
da € 30.000,01 a € 70.000,00	$m_2=0,006137502$	$m_2= 0,006100002$	$m_2= 0,022987506$
	$q_2=1354$	$q_2=1493$	$q_2=4565$
$\geq \text{€ } 70.000,01$	€ 1.862,00	€ 1.998,00	€ 6.252,00



Studentesse e studenti iscritti ad anni successivi al primo anno fuori corso

ISEEu	Importo tasse	
	Dipartimento di Studi Umanistici, Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali, Dipartimento di Economia, Società, Politica, Dipartimento di Giurisprudenza	Dipartimento di Scienze Biomolecolari, Dipartimento di Scienze Pure e Applicate + corso <u>Conservazione e Restauro dal I FC in poi</u>
<= € 18.500,00	€ 853,00 (importo fisso)	€ 988,00 (importo fisso)
da € 18.500,01 a € 30.000,00	m1=0,049130478	m1=0,049304391
	q1=289	q1=422
da € 30.000,01 a € 70.000,00	m2=0,005512501	m2= 0,005475001
	q2=1.598	q2=1.737
>= € 70.000,01	€ 2.062,00	€ 2.198,00

*Le studentesse e gli studenti iscritti al fuori corso del corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei beni culturali che hanno terminato le attività tecnico-pratiche di Laboratorio, devono versare un contributo onnicomprensivo annuale pari a quello previsto per le studentesse e gli studenti iscritti ai medesimi anni fuori corso dei corsi quinquennali a ciclo unico dell'Area Scientifica.